

## Sindaci e revisori/1

LA RELAZIONE

# Deroga continuità per le realtà in buona salute prima del Covid

## Le indicazioni del documento della Fondazione nazionale dei **commercialisti**

PAGINA A CURA DI  
**Raffaele Marcello**  
**Matteo Pozzoli**

Non c'è dubbio che l'emergenza Covid-19 crei problematiche (anche) a livello professionale. Il Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** ha, quindi, integrato quest'anno il documento «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti», con alcune indicazioni connesse alle esigenze contingenti dell'emergenza sanitaria.

### LA STRUTTURA

La struttura generale della relazione, quindi, non cambia ed è rappresentata come segue:

A) *Relazione del revisore indipendente in base all'articolo 14 del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39;*

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio;

### Giudizio

Elementi alla base del giudizio;

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale [Sindaco unico] per il bilancio d'esercizio;

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

### Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

B) *Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, Codice civile;*

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti Codice civile;

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio;

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.

### LA REVISIONE LEGALE

Soffermandoci in particolare sui temi legati alla revisione legale, si deve osservare che l'attività preliminare di controllo nonché la stesura stessa della relazione comporta per i bilanci dell'esercizio 2019 notevoli complessità sia per le condizioni lavorative sia, in molti casi, per le innegabili incertezze legate alle prospettive aziendali. Il rispetto delle restrizioni legate alla pandemia obbliga a tenere riunioni virtuali, con la società e a livello di collegio sindacale. Questo

implica anche una maggiore incertezza della "misurazione" del tempo necessario per la verifica dei dati finanziari. Considerando, quindi, che i sindaci-revisori potrebbero non riuscire materialmente ad emettere la propria relazione nei tempi previsti, il documento del Consiglio nazionale presenta un nuovo allegato, il quale propone uno schema di rinuncia ai termini del deposito del bilancio e della relazione nei 15 giorni antecedenti la riunione dell'assemblea ex articolo 2429, comma 3, Codice civile. La comunicazione - che potrebbe essere oggetto di richiamo nel verbale dell'assemblea - scongiura il rischio che i revisori emettano la relazione con una tempistica inadeguata per eventi a loro non attribuibili. Altro problema pratico-operativo consiste nel fatto che le riunioni dei sindaci-revisori siano effettuate in mancanza di co-presenza fisica; perciò, la sede di emissione della relazione dovrà essere stabilita convenzionalmente (sede del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico e le singole sedi degli studi dei sindaci, come suggerito nel contributo del Cndcec).

### REBUS CONTINUITÀ

Il complesso tema della continuità aziendale troverà quest'anno ulteriori complicazioni dovute al fatto di dover giudicare un futuro per molti

versi imperscrutabile nonché tenere in considerazione le disposizioni dell'articolo 7 del Dl 23/2020 (decreto liquidità) il quale "sposta" per alcune realtà all'esercizio 2021 il ripristino dei normali canoni di giudizio sulla continuità aziendale per le società che applicano le norme del Codice civile. Bisogna distinguere nel caso di assenza di going concern, come indicato anche nel recente documento di Fondazione nazionale dei **commerci** e Società italiana dei docenti di ragioneria ed economia aziendale, le società che avrebbero avuto continuità operativa in assenza di Covid-19, a cui si applica il decreto liquidità, da quei soggetti che non avrebbero avuto comunque continuità.

Il revisore dovrà esaminare quindi l'informativa del bilancio, verificando che siano rinvenibili quelle informazioni che portano a concludere che, in assenza di Covid-19, la società sia da considerare in continuità in base all'articolo 7 del decreto 23. Per le società già in assenza di continuità precedentemente all'emergenza, si continuerà ad applicare l'Isa Italia 570, continuità aziendale. In ogni caso, come sembra oramai accettato a livello nazionale (si veda, oltre al documento Fnc-Sidrea, anche il Caso 5/2020 di Assonime e, anche se riferito ai bilanci IFRS, l'informativa alle associate di Assirevi del 13 marzo 2020),

gli effetti del Covid-19 appartengono per competenza all'esercizio 2020. Anche la relazione unitaria del Consiglio nazionale dei **dottori commerciali**, partendo da questo presupposto, evidenzia che deve essere fornita nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione un'appropriate illustrazione sull'impatto della pandemia sulla gestione societaria.

**PREVISIONI INCERTE**

Viene osservato, ancora, che è incerta la predisposizione di piani previsionali in questa situazione in cui non sono misurabili gli impatti della crisi. Perciò, il documento osserva che - qualora i sindaci-revisori si trovino di fronte a incertezze significative sulla continuità aziendale - se risulta appropriato l'utilizzo del principio della continuità e l'informativa della nota integrativa è adeguata, occorrerà inserire nella relazione una dichiarazione specifica, così come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 39/2010. Non sono peraltro applicabili, se sarà confermato il disposto normativo, le norme del Codice della crisi inerenti al sistema di allerta, la cui adozione è rinviata dal decreto liquidità al 1° settembre 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



082243